

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 marzo 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu, - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PALERMO SIMONE SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS ENTELLA DEL 1.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 2.3.2016)

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Entella di Chiavari (Genova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.C.D. NARDÒ AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI 2.500,00;**

- **2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 6.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce), riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BARWUAH ENOCK, INFLITTE SEGUITO GARA RAPALLOBOGLIASCO/PINEROLO DEL 2.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 113 del 3.3.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società G.S.D. Rapallobogliasco di Rapallo (Genova), riduce la sanzione della squalifica al calc. Barwuah Enock a 2 giornate effettive di gara. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO S.P.D. AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €1.500,00;**

- **1 GARA DA DISPUTARSI CON IL SETTORE RISERVATO ALLA TIFOSERIA LOCALE PRIVA DI SPETTATORI,**

**INFLITTE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

La C.S.A., sentito l'assistente di gara, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.P.D. Amiternina Scoppito di Scoppito (L'Aquila), riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.200,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO MAZARA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GENESIO VALERIO SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI MAZARA/GRAVINA DEL 16.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 260 del 17.3.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Mazara Calcio A.S.D. di Mazara del Vallo (Trapani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6. RICORSO A.S.D. BOYS PIANURESE 2005 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, BOYS PIANURESE/MONS PROCHYTA CALCIO DEL 21.2.2016** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Boys Pianurese 2005 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE/F.LLI BARI REGGIO EMILIA DEL 30.1.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 534 del 1.3.2016)

La C.S.A., visti di artt. 2 e 36 bis comma 4 CGS e l'art. 153 comma 2, c.p.c., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre di Torre Boldone (Bergamo) e in riforma della decisione rimette gli atti al giudice di primo grado per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO COSENZA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/ JUVE STABIA DEL 28.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1.03.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. di Cosenza, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI MEO**

**GIUSEPPE SEGUITO GARA AMITERNINA SCOPPITO/ OLYMPIA AGNONESE DEL 6.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Di Meo Giuseppe ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III° COLLEGIO**

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Giovanni Serges, - Componenti; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**10. RICORSO AC 5 DIAVOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNDER 21 AC5 DIAVOLI/SANVE MILLE DEL 28.2.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 566 dell'8.03.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società AC 5 Diavoli di Villorba (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**11. RICORSO TERAMO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMP. NAZ. UNDER 17 S.S. TERAMO CALCIO/FOGGIA CALCIO DEL 6.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 90/Campionati Giovanili del 09.03.2016)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Teramo Calcio di Teramo, dispone la disputa della gara nonché l'invio degli atti al Settore Giovanile e Scolastico per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**12. RICORSO POL. POMPEI CALCIO MESSINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS MILAZZO/POMPEI DEL 16.1.2016** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 77 del 18.2.2016)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società Pol. Pompei Calcio Messina di Messina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**13. RICORSO CALC. DAVIDE CARNEVALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COLLIGIANA/GAVORRANO DEL 6.3.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 9.3.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Carnevale, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 24 marzo 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio